



Fascicolo 11.17.2/2/2012 – P.G. n° 28737 del 27/02/2013



**Oggetto: D.Lgs. 152/06<sup>1</sup> – L.R. n° 21/04 – Azienda Farma s.r.l. avente sede legale e impianto in Comune di Medicina (BO) in Via Galileo Galilei, 171– Autorizzazione Integrata Ambientale<sup>2</sup> per l'impianto IPPC di fusione e lega di metalli non ferrosi, di cui al punto 2.5b all'Allegato VIII alla parte II, del D. Lgs. n° 152/2006 –**

### **IL RESPONSABILE DELL'UNITÀ OPERATIVA PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI**

Richiamato il decreto legislativo del 29 giugno 2010 n° 128 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152 e recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69", che ha abrogato il decreto legislativo 18 Febbraio 2005, n° 59 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" e che ha integrato il D.Lgs. 152/2006;

richiamati, in particolare, la Parte Seconda, Titoli I del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., contenente i "Principi generali per le procedure di Via, di Vas e per la valutazione d'incidenza e l'autorizzazione integrata ambientale (Aia)" gli artt. 29-bis "Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili" e n° 29-ter "Domanda di autorizzazione integrata ambientale", n° 29-quater "Procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale" e n° 29-sexies "Autorizzazione integrata ambientale";

vista la Legge Regionale del 05 ottobre 2004, n° 21 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA;

richiamate altresì:

- la delibera della Giunta regionale n° 1198 del 30/07/2007, con la quale sono stati emanati indirizzi per le Autorità Competenti e per ARPA, in merito allo svolgimento del procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi della normativa IPPC;
- il Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 e le deliberazioni della Giunta Regionale n° 1913/2008 del 17/11/2008 e n° 155/2009 del 16/02/2009, relative all'individuazione delle spese istruttorie per il rilascio dell'AIA;

Richiamate le procedure di invio telematico stabilite dalla Determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna n° 5249 del 20/04/2012;

Vista la richiesta relativa alla domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale<sup>3</sup>, dall'azienda **Farma s.r.l.** intesa ad ottenere il rilascio dell'AIA per l'impianto di fusione e lega di metalli non ferrosi, **di cui al punto 2.5 b dell'Allegato VIII alla parte II del D.Lgs. n° 152/06 e s.m.i.**, situato in Comune di Medicina (BO), Via Galileo Galilei 171;

<sup>1</sup> come modificato e integrato dal D.Lgs. n° 128/2010 che ha abrogato il D.Lgs. n° 59/2005

<sup>2</sup> ai sensi degli art. 29-sexies, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

<sup>3</sup> assunta agli atti con P.G. n° 16316 del 07/02/2012

assunto che per il settore inerente all'attività svolta nell'impianto esistono, alla data di rilascio della presente autorizzazione, i seguenti riferimenti relativi all'individuazione delle Migliori Tecniche Disponibili (MTD) e/o BAT:

- *BREF Comunitario "Reference Document on Best Available Techniques in the Smelting and Foundries Industry (edizione di maggio 2005)"*;
- *BREF Comunitario "Reference Document on Best Available Techniques for Energy Efficiency (edizione di febbraio 2009)"*;
- *"Linee guida per l'individuazione delle Migliori Tecniche Disponibili nella categoria IPPC 2.5 b): Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia), con una capacità di fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo o a 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli (D.M. 31.01.2005)"*.

e che per gli aspetti riguardanti i criteri generali essenziali che esplicitano e concretizzano i principi informativi della Direttiva 96/61/CE per uno svolgimento omogeneo della procedura di autorizzazione e per la determinazione del "Piano di Monitoraggio e Controllo", i riferimenti sono costituiti da:

- Il BREF "General principles of monitoring" adottato dalla Commissione Europea nel Luglio 2003;
- gli allegati I e II al DM 31 Gennaio 2005, pubblicato sul supplemento ordinario n° 107 alla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n° 135 del 13 giugno 2005:
  1. "Linee guida generali per la individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche per le attività esistenti di cui all'allegato I del D.Lgs 372/99 (oggi sostituito dal D.Lgs. n° 152/06, così come modificato e integrato dal D.Lgs. 128/2010, che ha abrogato il D.Lgs. 59/05)"
  2. "Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio"

dato atto che:

- ai sensi dell'art. 29-quater, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la Provincia di Bologna, in data 07/02/2012<sup>4</sup> ha comunicato al gestore l'avvio del procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale con il contestuale avvio dell'endoprocedimento previsto dalla Convenzione Provincia – ARPA (PG n° 401923 del 23/11/2009<sup>5</sup>) per l'elaborazione dell'istruttoria tecnico-ambientale;
- ai sensi dell'art. 8 della L.R. n° 21/04, a cura della Provincia di Bologna, sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n° 61 del 11/04/2012, è stata fatta la pubblicazione della comunicazione di avvio di procedimento di Rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- ai sensi dell'art. 29-quater comma 5 D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la Provincia di Bologna, ha convocato la 1^ Conferenza dei Servizi che si è svolta nel giorno 21/03/2012<sup>6</sup>;

<sup>4</sup> agli atti con P.G. n° 16703 del 07/02/2012

<sup>5</sup> come prorogata e modificata dalla Determinazione della Dirigente del servizio Tutela Ambientale e sanzioni al P.G. n° 124555 del 23/11/2012;

<sup>6</sup> Convocata con nota agli atti con P.G. n° 32888 del 05/03/2012

- con propria nota<sup>7</sup>, la Provincia di Bologna ha provveduto a sospendere il procedimento di rilascio dell'AIA, per richiesta di integrazioni, sulla base di quanto richiesto da ARPA con nota del 22/03/2012<sup>8</sup>;
- In data 20/08/2012<sup>9</sup>, l'azienda Farma s.r.l. ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta;
- ai sensi dell'art. 29-quater comma 5 D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la Provincia di Bologna, ha convocato la 2<sup>a</sup> e conclusiva Conferenza dei Servizi che si è svolta nel giorno 13/02/2013<sup>10</sup>;

Dato atto che, in data 13/02/2013, in sede di Conferenza dei Servizi conclusiva e ai sensi dell'art. 10, comma 5 della L.R. n° 21/04 è stato presentato e discusso lo Schema di Autorizzazione Integrata Ambientale e che l'azienda non ha presentato osservazioni o controdeduzioni in merito;

Visto il parere favorevole di compatibilità ambientale<sup>11</sup> del Dirigente dell'Area Gestione Territorio del Comune di Medicina (BO), contenente prescrizioni relative al sistema degli scarichi idrici;

Visto il parere favorevole<sup>12</sup> dell'AUSL di Imola – Dipartimento di Sanità Pubblica – U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica;

Visto il Rapporto Istruttorio<sup>13</sup> trasmesso dalla Sezione Provinciale di ARPA, comprensivo del parere istituzionale espresso dal Distretto Territoriale di Imola<sup>14</sup>, come da convenzione Provincia – ARPA (PG n° 401923 del 23/11/2009 e ss.mm.ii.);

Preso atto dell'esame e delle valutazioni effettuate dalla Conferenza dei Servizi<sup>15</sup> e ritenuto di poter rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale al Gestore dell'azienda Farma s.r.l. per l'esercizio dell'impianto di fusione e lega di metalli non ferrosi, situato in Comune di Medicina (BO), Via Galileo Galilei 171;

visto l'art. 107, comma 3, lettera f) del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000;

visti gli articoli 47 e 48 dello Statuto della Provincia di Bologna;

#### Determina

**di rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale<sup>16</sup> ad ARMANDO POMA , in qualità di Gestore dell'impianto sito in Via Galileo Galilei 171, in Comune di Medicina (BO), per l'esercizio dell'attività di fusione e lega di metalli non ferrosi, di cui al punto 2.5b dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n° 152/06 e s.m.i.;**

<sup>7</sup> Agli atti con P.G. n° 50066 del 29/03/2012

<sup>8</sup> Protocollo ARPA PGBO/2012/0004043 del 22/03/2012, assunto agli atti con P.G. n° 49335 del 28/03/2012

<sup>9</sup> Nota agli atti con P.G. n° 128734 del 20/08/2012

<sup>10</sup> Convocata con nota agli atti con P.G. n° 10705 del 25/01/2013 – P.E.C.

<sup>11</sup> assunto agli atti con P.G. n° 20385 del 13/02/2013

<sup>12</sup> Protocollo AUSL n° 5903 del 14/02/2013, assunto agli atti con P.G. n° 22621 del 18/02/2013

<sup>13</sup> Protocollo ARPA PGBO/2013/2210 del 19/02/2013, assunto agli atti con P.G. n° 27854 del 26/02/2013

<sup>14</sup> Protocollo ARPA PGBO/2013/2209 del 19/02/2013

<sup>15</sup> come da verbale conclusivo, condiviso e sottoscritto, al P.G. n° 20568 del 13/02/2013

<sup>16</sup> ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 10 del D.Lgs. n° 152/06 e s.m.i. e dell'art. 10 della L.R. n° 21/04



**La validità della presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:**

1. l'impianto dovrà essere condotto con le modalità tecniche, prescrizioni e condizioni previste nel presente atto e nell'Allegato I ("Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale") che costituisce parte integrante e sostanziale della presente AIA;
2. Il presente provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale **revoca e sostituisce** le seguenti autorizzazioni già di titolarità dell'azienda:

AUTORIZZAZIONI SOSTITUITE	NOTE
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.P.R. n° 283/88*, rilasciata dalla Provincia di Bologna, per il punto di emissione denominato E1 derivante dall'attività di pressofusione, sita in via G. Galilei n° 171, in capo alla ditta Zama System srl, poi volturata alla ditta Farma srl con atto P.G. n° 132739 del 09.08.2011.
PG n° 92199 del 31.07.2000	
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.P.R. n° 283/88*, rilasciata dalla Provincia di Bologna, per i punti di emissione denominati E1 ed E2 derivanti dalle lavorazioni meccaniche svolte nel locale di via G.
P.G. n° 131399 del 26.09.2001	
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera	Modifica dell'atto P.G. n° 131399 del 26.09.2001, limitatamente al punto di emissione denominato E2.
P.G. n° 45884 del 19.03.2002	
* abrogato e sostituito dal D.Lgs. n° 152/2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.	

3. Il presente provvedimento è comunque soggetto a riesame nei casi di seguito indicati:
  - qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'articolo 29-octies comma 4 del D.Lgs. n° 152/06 e s.m.i.;
  - qualora si verifichino modifiche sull'assetto dell'impianto rispetto alle condizioni indicate nella domanda per l'impianto esistente;
  - sulla base del quadro informativo ottenuto a seguito della valutazione dei dati del piano di monitoraggio e controllo;
4. nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione **entro 30 giorni** alla Provincia di Bologna anche nelle forme dell'autocertificazione;
5. il gestore deve presentare preventivamente le eventuali modifiche di impianto, rispetto all'assetto impiantistico autorizzato, come definite dall'articolo 4, comma 1, lettera l) e l-bis) del D.Lgs. n° 152/06 e s.m.i. e secondo le indicazioni riportate nella Circolare Esplicativa della Regione Emilia Romagna prot.





- PG/2008/187404 del 1/8/2008, sul portale web IPPC-AIA (<http://ippc-aiaripa.emr.it>), mediante le procedure di invio telematico stabilite dalla Regione Emilia-Romagna<sup>17</sup>. Tali modifiche saranno valutate ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n° 152/06 e s.m.i.;
6. le attività di controllo programmato relative alla presente autorizzazione sono svolte da ARPA, ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-decies comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dell'art. 14, comma 2 della L.R. n° 21/04; ARPA può effettuare il controllo programmato in contemporanea agli autocontrolli del Gestore e, a tal fine, solo quando appositamente richiesto, il gestore deve comunicare mezzo fax ad ARPA (sezione territorialmente competente), con sufficiente anticipo, le date previste per gli autocontrolli;
  7. tutti i risultati dei controlli e delle verifiche effettuate da ARPA, saranno inviate, a cura di ARPA stessa, all'Autorità Competente – Provincia di Bologna, per lo svolgimento dei successivi adempimenti amministrativi e alla competente Autorità Giudiziaria, nel caso si rilevassero violazioni penalmente rilevanti;
  8. le spese occorrenti per le attività di controllo programmato sostenute da ARPA esclusivamente nell'adempimento delle attività obbligatorie e previste dal piano di monitoraggio e controllo, sono a poste a carico del gestore dell'impianto e sono determinate dal DM 24 aprile 2008 e dalle deliberazioni della Giunta Regionale n° 1913/2008 del 17/11/2008 e n° 155/2009 del 16/02/2009;
  9. il Gestore ha provveduto al pagamento delle tariffe istruttorie per il rilascio dell'AIA per un importo pari a **4100,00 €**, calcolato sulla base dei criteri previsti dal D.M. 24 aprile 2008 e dalle Delibere Regionali n° 1913 del 17/11/2008 e n° 155 del 16.02.2009. Da una verifica del calcolo della tariffa prevista per il rilascio dell'AIA, risulta che l'importo corretto è pari a **4.300 €**. Pertanto, il gestore deve provvedere a versare l'importo di **200 €** entro 60 giorni dal ricevimento del presente atto autorizzativo;
  10. ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 1 della legge regionale n° 21/2004 e dell'art. 29-octies, comma 1 del D.Lgs. n° 152/06 e s.m.i., la presente **Autorizzazione Integrata Ambientale ha validità di cinque anni, a decorrere dalla data di protocollo del provvedimento di autorizzazione;**
  11. per il rinnovo della presente autorizzazione, **almeno 6 mesi prima della scadenza** il gestore deve presentare sul portale web IPPC-AIA, una domanda di rinnovo, corredata da una relazione contenente l'aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 29-ter, comma 1 del D.Lgs. n° 152/06 e s.m.i. Fino alla pronuncia dell'Autorità Competente in merito al rinnovo, il gestore continua l'attività sulla base della presente autorizzazione integrata ambientale;
  12. la presente autorizzazione deve essere rinnovata e mantenuta valida fino al completamento delle procedure previste al punto "Gestione del fine vita dell'impianto" dell'Allegato I alla presente autorizzazione;
  13. il presente atto sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale Regionale a cura della Provincia di Bologna con le modalità stabilite dalla Regione Emilia Romagna;

<sup>17</sup> Procedure stabilite da Determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna n° 5249 del 20/04/2012



14. il gestore deve rispettare le vigenti normative in materia di tutela ambientale per tutti gli aspetti e per tutte le prescrizioni e disposizioni non altrimenti regolamentate dal presente atto e dalla normativa che riguarda l'Autorizzazione Integrata Ambientale;
15. sono fatte salve le norme, i regolamenti, le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, previste dalle normative vigenti anche se non espressamente indicate nel presente atto;
16. il Servizio Tutela Ambientale della Provincia di Bologna esercita i controlli di cui all'art. 29-decies del D.Lgs. n° 152/06 e s.m.i., avvalendosi del supporto tecnico, scientifico e analitico di ARPA, al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione;
17. la Provincia, ove rilevi situazioni di non conformità rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
18. contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione sul BUR.

La presente autorizzazione è costituita complessivamente da n° 6 pagine e da n° 1 allegato.

ALLEGATO I : "Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) – Ditta Farma s.r.l. – Comune di Medicina (BO)"

*Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice  
di Amministrazione Digitale  
dal responsabile dell'Unità Operativa Procedimenti Autorizzativi*

*Stefano Stagni*

